



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(TAXI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE -
PER ESCLUSIVA FINALITA' TURISTICA)**

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 DEL 11.08.2009
DIVENUTA ESECUTIVA IL 21.08.2009***

***MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DEL 14.07.2017
DIVENUTA ESECUTIVA IL 01°.08.2017***

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e definizione dell'attività
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Figura giuridica
- Art. 4 – Licenze e autorizzazioni di esercizio
- Art. 5 – Requisiti morali e professionali
- Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 7 – Sostituzione alla guida
- Art. 8 – Definizione del numero delle licenze e autorizzazioni
- Art. 9 – Utilizzo auto di scorta
- Art.10 – Contrassegni di identificazione dei veicoli
- Art.11 – Modalità del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni
- Art.12 – Assegnazione del titolo
- Art.13 – Trasferibilità dei titoli
- Art.14 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art.15 – Tassometro
- Art.16 – Comportamento dell'esercente il servizio di taxi e di noleggio con conducente
- Art.17 – Comportamento degli utenti
- Art.18 – Comportamento dell'esercente e degli utenti dei veicoli ad esclusiva finalità turistica
- Art.19 – Tariffe
- Art.20 – Orari
- Art.21 – Responsabilità nell'esercizio del servizio e reclami
- Art.22 – Addetti alla vigilanza e loro attribuzioni
- Art.23 – Sanzioni
- Art.24 – Sospensione del titolo
- Art.25 – Revoca del titolo
- Art.26 – Decadenza del titolo
- Art.27 – Rinuncia al Titolo
- Art.28 – Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza del titolo
- Art.29 – Disposizioni finali

ART. 1

OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA'

Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarozzetta, di natante e di veicoli a trazione animale;
- c) il servizio di esclusiva finalità turistica eseguito con veicoli di cui all'art. 47, comma 1 lettere a), b), c) e n) del D.L.gs 30-4-1992, n. 285

ART. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. 4-7-2007, n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea";
- L.R. 9-9-1998, n. 31 "Norme in materia di trasporto pubblico locale";
- L. 15-1-1992, n. 21 "quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- D.M. 15-12-1992, n. 572 "recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- D.L. 4-7-2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4-8-2006, n. 248 "urgenti per il rilancio economico sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- D. L.gs 30-4-1992, n. 285 "codice della strada".

ART. 3

FIGURA GIURIDICA

L'esercizio dell'attività di taxi e di noleggio con conducente di autovettura è consentito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15-1-1992, n. 21, a persone che dimostrino di:

- a) essere iscritte, quali titolari dell'impresa di autotrasporto, all'albo delle imprese artigiane, ai sensi della Legge 8-8-1985, n. 443;
- b) essere associate in cooperative di produzione lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi;
- c) essere associate in consorzio tra imprese artigiane e nelle altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività prevista dall'art. 1, comma 2 lettera a) - della legge 15-1-1992, n. 21.

Nei casi di cui ai precedenti punti b) e c) è consentito conferire la licenza alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza non prima che sia trascorso almeno un anno dalla data del recesso.

L'esercizio dell'attività di esclusiva finalità turistica è consentito sia a ditta individuale e sia a società.

ART. 4 LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

L'esercizio del servizio di taxi, di noleggio con conducente e di esclusiva finalità turistica è subordinato ad apposita licenza/autorizzazione comunale che viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per il servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per il servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' ammesso invece il cumulo della licenza di taxi e dell'autorizzazione per il noleggio con conducente ove l'attività venga svolta con natanti, o di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

La licenza - o l'autorizzazione - deve essere costantemente mantenuta a bordo del veicolo.

I veicoli per il servizio di taxi sostano su area pubblica; quelli per il servizio di noleggio con conducente sostano su area privata; quelli per il servizio ad esclusiva finalità turistica su area privata o, se disponibile, su area pubblica.

ART. 5 REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Non possono esercitare l'attività prevista al precedente art. 1, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
- b) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- c) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una o più condanne a pena detentiva superiore a due anni e sei mesi;
- d) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o ai capi II (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) e III (falsità in atti) del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli artt. 416, 416bis, 513bis, 589-comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648bis, 648ter del codice penale o per delitti contro la persona commessi con violenza; di cui all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75; di cui alla L. 2-10-1967, n. 895; di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9-10-1990, n. 309; di cui all'art.189, comma 6 e 7, del D.L.gs 30-4-1992, n. 285; di cui all'art.12 del D.L.gs 25-7-1998, n. 286;
- e) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del D.P.R. 23-1-1973, n. 43; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma del D.Lgs. n. 285/92;
- f) coloro che abbiano riportato, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa per l'abusivo della professione prevista dal precedente art. 1;
- g) coloro che siano sottoposti, con sentenza passata in giudicato, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1 – numeri 2 e 4, del codice penale;
- h) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27-12-1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal D.L. 27-7-2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla

L. 31-7-2005, n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27-7-2005, n. 144 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31-5-1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal D.L. 144/2005, convertito dalla L. 155/2005 ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2, comma 3, del D.P.R. 3-6-1998, n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti morali, vengono trattate con le stesse modalità sopra indicate anche le condanne ottenute con decreto penale.

L'esercizio del servizio di taxi, noleggio con conducente e di esclusiva finalità turistica è consentito a chi è in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- a) patente di guida;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- c) certificato di iscrizione al ruolo per la sezione interessata.

Per il servizio di esclusiva finalità turistica sono indispensabili, a seconda del veicolo utilizzato, i precedenti requisiti professionali di cui alle lettere a) e b), mentre in ogni caso è escluso quello previsto alla lettera c).

L'iscrizione nel ruolo è inoltre necessaria per prestare il servizio in qualità di:

- a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
- b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La licenza di esercizio taxi e l'autorizzazione per il noleggio con conducente vengono rilasciate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli.

L'istanza, redatta in carta legale secondo le modalità previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445, deve essere indirizzata al Comune e deve contenere:

- 1) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente; qualora si tratti di società, dovrà contenere i dati anagrafici del legale rappresentante e tutti i dati relativi alla società, compresa la partita IVA;
- 2) la cittadinanza;
- 3) il recapito telefonico
- 4) le seguenti dichiarazioni:
 - a) di non essere titolare di altra licenza di taxi e/o autorizzazione per il noleggio con conducente ovvero di rientrare nelle condizioni previste dal precedente art. 4;
 - b) di essere il proprietario ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dello stesso;
 - c) di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - d) di essere in possesso della patente di guida, con indicati l'autorità che l'ha rilasciata, la

data del rilascio ed il numero identificativo;

e) di essere in possesso del CAP, con indicati l'autorità che l'ha rilasciato, la data del rilascio ed il numero identificativo;

f) di essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, con indicati l'autorità che l'ha rilasciato, la data del rilascio, il numero identificativo e la sezione in cui è avvenuta l'iscrizione;

g) di essere in possesso di tutti i presupposti e requisiti per lo svolgimento dell'attività di che trattasi;

h) di essere in possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui al successivo art. 11 (non necessita in caso di subentro);

i) di non aver trasferito, in nessun Comune dell'intero territorio nazionale, analoga licenza/autorizzazione negli ultimi cinque anni.

Alla domanda devono essere allegati:

a) fotocopia in carta semplice di quanto indicato al precedente punto 4), lettere d)-e)-h);

b) fotocopia di un documento d'identità valido di chi appone le firme. Per i cittadini dell'U.E. anche la fotocopia della carta europea, per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno;

c) (in caso di subentro) fotocopia dell'atto pubblico o di scrittura privata autenticata a norma di legge o dichiarazione notarile;

In caso di società, la dichiarazione del possesso dei requisiti morali, previsti all'art. 5 del vigente regolamento che disciplina l'attività, deve essere resa:

-da tutti i soci in caso di S.n.c.

-da tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s.

-da tutti gli amministratori in caso di S.r.l. o S.p.a..

ART. 7

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Per la sostituzione alla guida del servizio di taxi e per la collaborazione di familiari nell'attività di taxi e di noleggio con conducente si applica quanto previsto nell'art. 19 della L.R. 25/07.

ART. 8

DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

La metodologia di calcolo del fabbisogno per il servizio di taxi e di noleggio con conducente, tenendo conto dei criteri di cui all'art.18 della L.R. 25/07 già utilizzati con successo in passato, è basata sulla proporzione: popolazione residente/1.000 per il servizio taxi e popolazione residente/3.000 per il noleggio con conducente, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

La formula che consente di calcolare il fabbisogno teorico delle licenze/autorizzazioni da rilasciare per i servizi in parola è la seguente:

$$A = B/C - D$$

dove:

A=numero delle licenze/autorizzazioni da rilasciare

B=popolazione residente (alla data della stesura del Regolamento)

C=coefficiente

D=licenze/autorizzazioni già in servizio

SERVIZIO TAXI

A =

$$11.746/1.200 - 12 = - 2$$

SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

$$A = 11.746/3.000 - 1 = +3$$

Osservato che il suddetto art.18 della L.R. 25/07 nulla dispone per il calcolo del fabbisogno delle autorizzazioni per il servizio ad esclusiva finalità turistica, per analogia si utilizzano i criteri del servizio da noleggio con conducente, con la sola condizione che dovranno essere rilasciate autorizzazioni per tipologie diverse (trenino o velocipede o veicolo a trazione animale o altro).

SERVIZIO AD ESCLUSIVA FINALITA' TURISTICA

$A = 11.746/3.000 - 1 = +3$

Il Dirigente responsabile del servizio, con cadenza quadriennale, tenendo conto della popolazione residente e delle licenze/autorizzazioni rilasciate a tale data, con propria determinazione aggiornerà il dato A di cui sopra.

Le licenze/autorizzazioni ritornate in possesso dell'Amministrazione a seguito di revoca, decadenza o rinuncia, vengono nuovamente assegnate tramite concorso pubblico nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 9 UTILIZZO AUTO DI SCORTA

In deroga al numero delle licenze previste nel precedente art. 8, vengono concesse n. 2 licenze per l'immatricolazione di taxi in servizio di scorta.

Il tassista presenta apposita istanza al Comune a condizione che si trovi impossibilitato all'utilizzo della propria autovettura per uno dei seguenti motivi:

- a) guasto meccanico che comporta un fermo macchina di oltre 30 gg.;
- b) incidente o incendio che comporta il fermo macchina di oltre 30 gg.;
- c) furto.

Le autovetture di scorta, oltre ai segni distintivi di cui al prossimo art. 10, devono recare sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "**AUTO DI SCORTA**" con caratteri alti cm. 4

Le licenze di taxi in servizio di scorta non possono essere trasferite o commercializzate e sono revocate qualora il servizio non venga attivato entro quattro mesi dal rilascio della licenza e nei casi previsti dal seguente art. 25;

ART. 10 CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Ai sensi D.M. 15-12-1992, n. 572, i veicoli adibiti al servizio devono essere muniti di idonei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti e dei seguenti contrassegni di identificazione:

TAXI – Ai sensi del D.M. 19-11-1992 le autovetture adibite al servizio sono di colore bianco. Portano sul tetto un contrassegno luminoso recante la scritta "**TAXI**"; nella parte posteriore destra del veicolo è applicata una targa inamovibile di cm. 10 di base x cm. 8 di altezza di colore bianco con le seguenti scritte di colore nero:

- nella parte superiore con caratteri di cm. 1 la scritta "**SERVIZIO PUBBLICO**";
- nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sulla parte sinistra e del Comune sul lato destro, entrambi di cm. 4, ed in mezzo la scritta "Città di Loano";
- nella parte inferiore il numero della licenza a caratteri di cm. 2.

Al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una scritta autoadesiva di almeno cm.30 di base x cm. 20 di altezza recante nella parte superiore la scritta "**TAXI**", affiancata dal numero della licenza e in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Liguria e sul lato destro lo stemma del Comune, entrambi almeno cm. 10 di base.

NOLEGGIO CON CONDUCENTE – I mezzi adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, al centro e in alto, un contrassegno con la scritta "**NOLEGGIO**", stampata in caratteri neri tipo "Helvetica" su sfondo retinato al 20%; tale contrassegno è costituito da un rettangolo di materiale bianco autoadesivo tipo

decalcomania di cm. 28 x cm. 4,5, con a sinistra della scritta noleggio, lo stemma della Regione Liguria e a destra quello del Comune.

Devono inoltre essere dotati di una targa inamovibile da fissare sulla parte posteriore destra degli autoveicoli, contenente la dicitura "**NCC**" in caratteri "Helvetica" neri su sfondo chiaro effetto "Italic" costituita da un rettangolo di cm. 9 x cm. 6 possibilmente in materiale plastico o alluminio serigrafato. Essa riporta, nella parte superiore sinistra, lo stemma della Regione Liguria affiancato, sul lato destro dallo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nella parte inferiore della targa, accanto alla dicitura NCC e con lo stesso carattere, è riportato il numero progressivo dell'autorizzazione distinto per tipologia di servizio e seguito dalla lettera "A" se si tratta di autovettura, "C" se si tratta di motocarozzetta, "B" se si tratta di natante, "D" se si tratta di veicoli a trazione animale.

ESCLUSIVA FINALITA' TURISTICA– I mezzi adibiti al servizio portano sulle fiancate e sul retro nel mezzo, in modo ben visibile, un contrassegno con la scritta "**ATTIVITA' TURISTICA**" stampata in caratteri neri tipo "" delle dimensioni cm. 35 di base x cm. 30 di altezza con caratteri di cm. 3.

ART. 11 **MODALITA' DEL BANDO DI CONCORSO** **PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE/AUTORIZZAZIONI**

Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli pubblicato sul B.U.R.L., che è indetto entro 90 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili una o più licenze/autorizzazioni, per le quali vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

Nel bando deve essere specificato:

- a) il numero delle licenze disponibili;
- b) i titoli di valutazione per l'assegnazione delle stesse;
- c) i criteri di valutazione dei titoli;
- d) il termine per la presentazione delle domande.

Allo stesso è allegato uno schema dell'istanza da presentare per la partecipazione al concorso.

L'Ufficio competente, ai fini dell'assegnazione delle licenze/autorizzazioni, procede alla valutazione dei seguenti titoli e corrispondenti punteggi:

- a) diploma di laurea: **punti 2**;
- b) diploma di scuola media superiore: **punti 1**;
- c) periodi di servizio in qualità di titolare di licenza/autorizzazione attinenti al bando: **punti 0,5 per ogni 30 giorni**;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea per il servizio attinente al bando: **punti 0,3 per ogni 30 giorni**;
- e) residenza nel Comune di Loano: **punti 10**;
- f) residenza in un Comune della provincia di Savona: **punti 5**;
- g) ogni posto omologato: **punti 2**;
- h) aria condizionata: **punti 2**;
- i) veicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, come indicato all'art. 14 della L. 21/92: **punti 20**.

I requisiti morali, professionali e i suddetti titoli devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione.

In caso di parità di punteggio, viene considerata la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 della L.R. 25/07 tenendo conto dell'anzianità di iscrizione nel ruolo ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/94. In caso di ulteriore parità, verranno utilizzati i seguenti criteri: 1) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio; 2) anzianità di data

di nascita; 3) data di protocollo dell'istanza; 4) sorteggio.

ART.12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DEL TITOLO

Il Dirigente competente, con propria determinazione, approva la graduatoria di cui al precedente art. 11 e comunica all'interessato l'assegnazione della licenza/autorizzazione.

Al fine del rilascio del dovuto titolo di esercizio, l'assegnatario deve far pervenire al Comune, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione in parola, la fotocopia della carta di circolazione del veicolo da destinarsi al servizio.

Nel caso in cui trascorra inutilmente il termine di cui sopra, l'assegnatario viene considerato rinunciatario e decade dal diritto di ottenere la licenza/autorizzazione.

Nel caso di decadenza suindicato, per l'assegnazione si procede nella graduatoria.

La licenza/autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo ed è sempre valida, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 24, fino a quando il titolare non perda i requisiti di legge o non ne dia formale disdetta.

ART.13 TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Il trasferimento della titolarità della licenza di taxi, dell'autorizzazione di noleggio con conducente e del servizio ad esclusiva finalità turistica è consentito al titolare del servizio, per atto tra vivi o mortis causa, quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

TAXI-NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- a) sia titolare di licenza/autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- c) sia divenuto inabile o inidoneo permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

ESCLUSIVA FINALITA'TURISTICA

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno tre anni;
- b) sia divenuto inabile o inidoneo permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'inabilità o inidoneità permanente al servizio per malattia deve essere certificata da una struttura sanitaria pubblica. Non sono accettati certificati rilasciati da strutture private o dal medico curante (o di famiglia).

In caso di morte del titolare la licenza/autorizzazione è trasferita ad uno degli appartenenti al nucleo familiare del titolare ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare. In entrambi i casi di trasferimento deve essere accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, il titolo viene revocato e messo a bando.

Il cedente è tenuto a depositare, presso il competente ufficio del Comune, una copia del contratto di cessione e/o della denuncia di successione.

Al titolare che, sia nel Comune di Loano o in altro Comune dell'intero territorio nazionale, abbia trasferito a qualsiasi titolo la propria licenza/autorizzazione non può esserne attribuita altra, sia per bando e sia per subingresso, se non decorsi cinque anni dal trasferimento.

Il precedente comma non si applica alle persone che per gravi motivi di salute hanno necessità di trasferirsi in una località marina. Lo stato di salute deve essere certificato da specialista di struttura pubblica.

ART. 14

INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza/autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio del titolo.

Il tassista ha l'obbligo di consentire all'utenza e agli organi di controllo l'individuazione dell'operatività del servizio ricoprendo con apposita custodia l'insegna posta sul tetto del veicolo negli orari di sospensione.

I veicoli adibiti al servizio taxi hanno l'obbligo di sostare sulle apposite aree, opportunamente individuate e delimitate con la segnaletica prevista dal C.D.S., ubicate in P.le Marconi (davanti stazione ferroviaria).

La Giunta Comunale con propria deliberazione può determinare altre località e modalità di stazionamento .

I veicoli adibiti ad esclusiva finalità turistica possono sostare, a seconda della disponibilità, su area pubblica stabilita dal Comando di Polizia Municipale.

La sosta nelle suddette zone è vietata quando il veicolo non risulta in servizio.

I veicoli adibiti al noleggio con conducente devono sostare in area privata.

L'attività può solo essere sospesa per i seguenti motivi:

- a) per ferie, fino ad un massimo 40 giorni ad anno solare, anche non consecutivi;
- b) per malattia, fino ad un massimo 180 giorni consecutivi ad anno solare.

In caso di sospensione del servizio deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale la seguente documentazione:

- comunicazione di ferie, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione;
- certificato medico, entro due giorni dall'inizio della malattia.

Qualora pervengano più comunicazioni di ferie per il medesimo periodo, è facoltà del Dirigente della Polizia Municipale, nell'interesse del pubblico servizio, di non consentirne la fruizione contemporanea a più titolari di licenza/autorizzazione.

Le prenotazioni per il servizio di taxi e noleggio con conducente avvengono, oltre che nelle aree di sosta, per via radio o telefono (fisso o mobile).

Ogni altro sistema di chiamata deve essere regolamentato dalla Giunta Comunale.

Al titolare della licenza/autorizzazione per il servizio di taxi/noleggio con conducente è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che possa precludere l'orario minimo di servizio di cui al prossimo art. 20.

Il servizio di esclusiva finalità turistica deve essere effettuato soltanto nel percorso stabilito dal Comando di Polizia Municipale.

ART.15

TASSAMETRO

Tutti i veicoli adibiti a servizio taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, possibilmente anche in lingue straniere, posti sul cruscotto dell'autovettura. I guasti al tassametro e al contachilometri dovranno essere immediatamente comunicati al locale Comando di Polizia Municipale.

ART. 16
COMPORAMENTO DELL'ESERCENTE IL SERVIZIO
DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- 1) comportarsi educatamente, correttamente e con senso di responsabilità;
- 2) (per i tassisti) azionare subito il tassametro, seguire il percorso più breve ed informare l'utente dell'eventualità di necessarie deviazioni; (per i noleggiatori) concordare preventivamente il corrispettivo del trasporto con l'utente;
- 3) consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;
- 4) (per i tassisti) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
- 5) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri in tutte le fasi del trasporto;
- 6) presentare e mantenere pulito, decoroso ed in perfetto stato di efficienza il veicolo che a tal fine, in caso di necessità o comunque ogni dodici mesi, dovrà essere sottoposto a documentata procedura di disinfezione;
- 7) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nei casi di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore. Nel caso in cui ciò non si sia dimostrato possibile, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato;
- 8) consegnare alla Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti a bordo del mezzo;
- 9) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- 10) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riferimento al contachilometri ed al tassametro;
- 11) rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto distinto in tariffa tassametrica (per i tassisti) e ordinaria (per i noleggiatori) ed eventuali supplementi;
- 12) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse, nonché la tabella delle tariffe che deve essere in lingua italiana ed inglese;
- 13) fornire il proprio nominativo a richiesta del cliente.

Al conducente è vietato:

- 14) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- 15) portare animali propri in vettura;
- 16) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo in caso di accertata causa di forza maggiore e di evidente pericolo;
- 17) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata dagli eventuali supplementi (per i tassisti) e ordinaria (per i noleggiatori);
- 18) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
- 19) rifiutare il trasporto ai portatori di handicap ed ai supporti destinati ad assicurarne o favorirne la mobilità, da effettuarsi gratuitamente, prestando altresì tutta l'assistenza necessaria;
- 20) fumare in vettura;
- 21) (per i tassisti) rifiutare la prestazione del servizio sull'intero territorio del Comune di Loano; (per i noleggiatori) rifiutare la prestazione del servizio sull'intero territorio della Regione Liguria.

ART. 17
COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti che usufruiscono del servizio di taxi/noleggio con conducente è fatto divieto di:

- 1) fumare in vettura;
- 2) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa col

conducente, tutte le misure utili ad evitare pericolo per la guida, il danneggiamento e l'imbrattamento del veicolo;

3) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati prescindendo dall'ordine di carico, a meno che il mezzo offerto non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto ai richiedenti;

4) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

5) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme del vigente Codice della Strada.

ART. 18

COMPORTEMENTO DELL'ESERCENTE E DEGLI UTENTI DEI VEICOLI AD ESCLUSIVA FINALITA' TURISTICA

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

1) comportarsi educatamente, correttamente e con senso di responsabilità;

2) consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;

3) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri in tutte le fasi del trasporto;

4) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo che a tal fine, in caso di necessità o comunque ogni dodici mesi, dovrà essere sottoposto a documentata procedura di disinfezione;

5) consegnare alla Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti a bordo del mezzo;

6) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

7) rilasciare su richiesta del cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del giro turistico;

8) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Al conducente è vietato:

9) fumare in vettura;

10) portare animali propri in vettura;

11) interrompere il giro turistico di propria iniziativa, salvo in caso di accertata causa di forza maggiore e di evidente pericolo;

12) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa stabilita;

13) rifiutare il trasporto ai portatori di handicap ed ai supporti destinati ad assicurarne o favorirne la mobilità, prestando altresì tutta l'assistenza necessaria;

14) effettuare fermate intermedie rispetto al percorso autorizzato per permettere la discesa e la risalita (gli stessi utenti saliti alla partenza devono scendere all'arrivo).

All'utente è vietato:

15) fumare in vettura;

16) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa col conducente, tutte le misure utili ad evitare pericolo per la guida o il danneggiamento ed l'imbrattamento del veicolo;

17) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme del vigente Codice della Strada.

ART. 19

TARIFFE

Le tariffe per il servizio di taxi e di finalità turistica sono stabilite con propria delibera della Giunta Comunale, di norma ogni due anni, su proposta degli interessati.

Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi determinati con propria delibera della Giunta

Comunale, di norma ogni due anni, su proposta degli interessati, sulla base dei criteri di cui al D.M. del 20-4-1993.

ART. 20

ORARI

Tenendo conto della natura di servizio di pubblica utilità ed interesse:

- a) i titolari di licenza per il servizio di taxi devono assicurare, predisponendo annualmente un piano di turnazione da sottoporre per il nulla osta al Comando di P.M., l'effettuazione del servizio in tutti i giorni della settimana, almeno dalle ore 06,00 alle 01,00;
- b) i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente devono assicurare la reperibilità per la prenotazione del servizio in tutti i giorni feriali, almeno dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

ART. 21

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO E RECLAMI

Eventuali responsabilità derivanti dall'attività sono imputabili unicamente al titolare della stessa od al suo sostituto.

All'interno di ogni vettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello, come da fac simile approvato dall'Ufficio Commercio, recante l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, scritto in lingua italiana ed inglese.

In seguito al pervenire degli stessi sarà cura di tali uffici e degli organi addetti alla vigilanza esperire, in relazione alle loro specifiche attribuzioni, gli accertamenti del caso ed adottare i dovuti provvedimenti.

ART. 22

ADDETTI ALLA VIGILANZA E LORO ATTRIBUZIONI

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata:

- alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 12 del C.D.S., per quanto concerne l'esercizio dell'attività;
- all'Ufficio Commercio per quanto concerne gli aspetti amministrativi ed autorizzatori.

ART. 23

SANZIONI

Ove il fatto non costituisca reato e gli illeciti siano puniti da altre disposizioni di legge, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. 25/07 e dalla L. 689/81, si applicano le seguenti sanzioni:

- l'esercente del servizio taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell'area cui la licenza si riferisce, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €1.000,00. L'importo è raddoppiato in caso cui gli utenti lesi siano cittadini disabili;
- l'omessa iscrizione al Ruolo di cui all'art. 8 della L.R. 25/07 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;
- tutte le altre violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ART. 24

SOSPENSIONE DEL TITOLO

La licenza/autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di tre mesi, a seguito di sanzione pecuniaria, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, per le violazioni a norme del presente Regolamento previste dagli articoli:7-10-14-16-18(ad esclusione dei punti

15),16),17))-19-20.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.25

REVOCA DEL TITOLO

Il Comune dispone la revoca della licenza/autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad una stessa persona, secondo quanto disposto dall'art. 4;
- b) per la violazione del divieto di utilizzo contemporaneo della propria vettura e dell'auto di scorta e per la mancanza della licenza di cui al precedente art. 9;
- c) quando in capo al titolare della licenza/autorizzazione vengono a mancare i requisiti morali e professionali per l'esercizio di cui al precedente art. 5;
- d) quando il titolare della licenza svolge attività giudicate incompatibili con quella di tassista, ai sensi dell'art. 14, comma 13;
- e) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dal precedente art. 13;
- f) a seguito di mancata attivazione del servizio taxi con l'auto di scorta oltre i quattro mesi dalla data di rilascio della licenza così come previsto dal precedente art. 9;
- g) quando vengono superati i limiti di sospensione dell'attività previsti nel precedente art. 14, comma 8;
- h) quando sono stati emessi tre provvedimenti di sospensione, di cui al precedente art. 24, nell'arco di due anni;
- i) a seguito di mancata attivazione entro 30 giorni dal rilascio della licenza/autorizzazione così come previsto dal precedente art.14, comma 1.

Il provvedimento di revoca è preannunciato a norma della L. 241/90.

L'interessato può presentare scritti difensivi che devono pervenire al Comune entro e non oltre quindi giorni dal ricevimento dell'avviso del procedimento.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alla Regione.

ART. 26

DECADENZA DEL TITOLO

Le licenza/autorizzazione decade quando l'interessato non dimostri il possesso del veicolo come previsto al precedente art. 12, comma 2.

La rinuncia scritta alla licenza/autorizzazione di cui al successivo art. 27 ne comporta la decadenza.

Di ciò ne viene data comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché alla Regione.

ART. 27

RINUNCIA AL TITOLO

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza/autorizzazione deve darne comunicazione scritta al Comune, allegando il titolo, entro sessanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

ART. 28

EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DEL TITOLO

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa per rinuncia, sospensione, revoca o decadenza della licenza/autorizzazione.

ART. 29
DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento vengono abrogati i Regolamenti comunali approvati con delibere del C.C. n. n. 83 del 30-7-1997 e n. 58 del 29-6-1999, nonché tutte le altre norme comunali con esso incompatibili.

Gli operatori in servizio all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad esercitare con la licenza/autorizzazione in loro possesso e devono adeguarsi a quanto in esso stabilito con decorrenza immediata e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua esecutività.